I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2550/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2108/84 che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 894/97, le dimensioni minime delle maglie sono applicabili agli attrezzi passivi e che le modalità per la determinazione della dimensione della maglia negli attrezzi da traino non sono state adeguate alle caratteristiche delle reti usate come attrezzi passivi e alle condizioni per la misurazione delle maglie di questi attrezzi;

considerando che è necessario specificare il tipo di misuratore da utilizzare per la misurazione delle maglie delle reti usate come attrezzi passivi così come la procedura per la misurazione delle maglie e per il calcolo della dimensione delle maglie;

considerando che, qualora un comandante contesti il risultato delle misurazioni nel corso di un'ispezione, occorre una nuova e finale misurazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione [2] è modificato nel seguente modo:

1. Il seguente titolo è inserito prima dell'articolo 1:

«PARTE I — RETI DA TRAINO, SCIABICHE DANESI O RETI TRAINATE ANALOGHE»

2) Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente testo:

«PARTE II — ATTREZZI PASSIVI

Articolo 6 bis

Definizioni

Ai fini della parte II si intende per:

"attrezzo passivo" le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tremagli che possono consistere in una o più reti separate armate di lime da sughero, lime da piombo e cime di assemblaggio, e possono essere equipaggiate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

Articolo 6 ter

Misuratore di Maglie

1. Il misuratore è fabbricato in materiale durevole ed indeformabile. La forma del misuratore è mostrata in allegato.

2. In tensione, il misuratore può misurare maglie sino 300 mm di dimensione. La scala è graduata ad intervalli di 1-5 e 10 mm.

3. I misuratori, conformi ai paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati con la dicitura "misuratore CE".

4. I beccucci del misuratore destinato a misurare l'apertura della maglia hanno uno spessore di almeno 1 mm, ma non superiore a 3 mm, e deve avere bordi smussati.

5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale per mettere in tensione il misuratore.

Articolo 6 quater

Procedura di misurazione

1. La rete da misurare non può essere gelata. L'ispettore seleziona 20 maglie della rete, nel caso del tremaglio la parte della rete avente le maglie più piccole.

2. L'ispettore misura l'apertura di ogni maglia inserendo il misuratore nella maglia, nella diagonale più lunga, e stirandola manualmente sino a che i lati della maglia sono tesi e diritti.

[1] GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 5.
[2] GU L 194 del 24. 7. 1984, pag. 22.

3. La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri, arrotondata per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie selezionate e misurate.

4. Le misurazioni non sono in alcun caso effettuate sulle seguenti maglie:

— le maglie all'estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata ad una cima d'armamento o ad un supporto, o altri dispositivi di attacco;

— le maglie delle prime due file di maglie vicine a cuciture e corde;

— le maglie rotte o rammendate.

Articolo 6 quinquies

Misurazioni in caso di contestazioni

Se il comandante contesta il risultato della misurazione, l'ispettore seleziona nuovamente e misura 20 maglie in un'altra parte della rete conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 quater. La dimensione delle maglie è allora ricalcolata conformemente all'articolo 6 quater, paragrafo 3, prendendo in considerazione le 40 maglie. Il risultato della misurazione sarà definitivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

Maglia di rete con o senza nodi

Maglia aperta

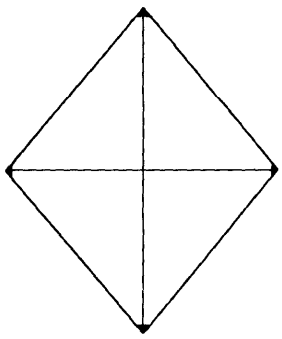

Misuratore di maglie

Maglia stirata

